


### ***REGOLE DECISIONALI***

Il Laboratorio esprime la conformità ai valori limite previste da regolamenti o documenti normativi, applicando le regole decisionali eventualmente previste da regolamenti o documenti normativi.

#### Per le analisi chimiche

Quando le norme di riferimento non indicano le regole decisionali, per la conformità al valore limite il Laboratorio considera il Risultato della misura ( $R$ ) non conforme quando risulta maggiore del  $VL$  con una probabilità maggiore del 97,5%. In altre parole il valore analitico è non conforme quando il risultato della misura  $R$  supera il  $VL$  oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura estesa ( $U$ ), stimata ad un livello di confidenza del 97,5%.



Pertanto, si possono verificare quattro casi distinti, raffigurati a titolo di esempio nella figura sopra riportata:

caso 1) - 2): corrisponde una situazione di *conformità*;

caso 4): corrisponde una situazione di *non conformità*;

caso 3): situazione di *conformità* poiché non è verificata la condizione di superamento “oltre ogni ragionevole dubbio”. Infatti è questo il caso in cui il valore limite con cui si confronta cade all'interno dell'intervallo di valori definito dal risultato analitico ottenuto e dall'incertezza ad esso associata. Il Laboratorio esprime *valore oltre il limite* segnalando comunque in nota sul rapporto di prova una situazione di criticità.

Per le acque di dialisi, la conformità dei risultati analitici è determinata mediante confronto con i valori limite previsti dalle *Linee Guida su acque e soluzioni per dialisi* (Giornale Italiano di Nefrologia, Anno 22 n.3, 2005, pp. 246-273), tenendo conto degli standard tecnici e delle raccomandazioni vigenti. La dichiarazione di conformità è espressa secondo criteri di accettazione e rifiuto semplici, senza utilizzo dell'incertezza di misura come tolleranza addizionale, nell'ambito di un approccio di rischio condiviso.

Per le acque termali la valutazione di conformità ai requisiti di legge, sia per le captazioni che per i punti cura, è rimandata all'Ufficio competente per effetto del DPGRT 11/R del 24 marzo 2009 (così come successivamente modificato fino al DPGRT 14/R del 22 marzo 2019) per il confronto con i “valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa.....”.

Per le analisi microbiologiche

Per le analisi microbiologiche il Laboratorio valuta la conformità dei risultati sulla base del dato secco, facendo riferimento ai limiti normativi del Regolamento CE 2073/2005 e ss.mm.ii. e dell'atto di intesa Stato-Regioni n. 212/CSR/2016 per quanto riguarda gli alimenti, ai limiti del Decreto 14-06-2017 e del D.Lgs 18/2023 per quanto riguarda le acque potabili, nei quali la incertezza di misura non è citata.

In casi particolari, la regola decisionale può essere concordata preliminarmente col cliente.